



Giorgio Pasotti
Dottore Commercialista – Revisore Legale
Via .M.Calari ,6/2 40122 Bologna
Tel:0510874542-Cell:3356342156

1

MOG ARGECO spa

Reati tributari



Giorgio Pasotti
Dottore Commercialista – Revisore Legale
Via .M.Calari ,6/2 40122 Bologna
Tel:0510874542-Cell:3356342156

MODELLO ORGANIZZATIVO ARGECO

2

PARTE SPECIALE EX ART. 25 quinquiesdecies D.LGS 231/01

REATI TRIBUTARI

I reati tributari richiamati dall'art. 25 quinquiesdecies D.Lgs. 8/6/2001 n. 231.

DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI Art. 2, comma 1, d.lgs. 74/2000

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.⁴ Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001



Giorgio Pasotti
Dottore Commercialista – Revisore Legale
Via .M.Calari ,6/2 40122 Bologna
Tel:0510874542-Cell:3356342156

DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI - ART. 3, D.LGS.
74/2000

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle



Giorgio Pasotti
Dottore Commercialista – Revisore Legale
Via .M.Calari ,6/2 40122 Bologna
Tel:0510874542-Cell:3356342156

scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI
- ART. 8, Comma 1, D.LGS. 74/2000

4

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.5 Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001.

OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI - ART. 10 D.LGS.
74/2000

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.



Giorgio Pasotti
Dottore Commercialista – Revisore Legale
Via .M.Calari ,6/2 40122 Bologna
Tel:0510874542-Cell:3356342156

SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DI IMPOSTE - ART. 11 D.LGS.
74/2000

1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

5

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n.
231/2001 - integrazione su Reati Tributari

Premessa

La significatività dell'introduzione dei reati tributari nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti risiede nella numerosità delle attività sensibili che in maniera diretta o strumentale possono potenzialmente costituire



il mezzo per la commissione di tali illeciti. Di seguito verranno, dapprima, indicate le attività da considerarsi a rischio ed individuate le aree e funzioni sensibili così come emerse nel risk assessment (analisi del rischio) effettuato presso ARGECO; successivamente, verranno riportati i principi procedurali ed i protocolli operativi da attuare e/o rafforzare al fine di mitigare il rischio di commissione dei reati in questione.

Attività a rischio ed individuazione delle aree e funzioni sensibili

Le attività potenzialmente idonee ad agevolare la commissione dei reati tributari possono essere astrattamente suddivise in tre categorie:

- 1. Attività dirette:** attività sensibili tipicamente svolte nell'ambito del processo fiscale, direttamente rilevanti ai fini della commissione di reati tributari (predisposizione delle dichiarazioni fiscali). A titolo di esempio, nell'ambito di tali attività i reati potrebbero essere commessi mediante l'immissione di dati non veritieri nelle dichiarazioni fiscali al fine di far figurare un imponibile inferiore o di evadere le imposte.
- 2. Attività strumentali di 1° livello:** attività sensibili svolte al di fuori del processo fiscale ma nell'ambito delle quali è possibile commettere direttamente uno o più dei reati tributari presupposto (gestione della contabilità; tenuta e custodia della documentazione obbligatoria e delle scritture contabili). A titolo di esempio, personale della Società potrebbe distruggere o occultare scritture contabili o documenti di cui è obbligatoria la conservazione in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi ed evadere le imposte; oppure, contabilizzare fatture per operazioni



Giorgio Pasotti
Dottore Commercialista – Revisore Legale
Via .M.Calari ,6/2 40122 Bologna
Tel:0510874542-Cell:3356342156

inesistenti al fine di registrare elementi passivi fittizi ed evadere le imposte sui redditi.

3. Attività strumentali di 2° livello: attività sensibili svolte nell'ambito di processi operativi ma con riflessi sul processo fiscale e potenzialmente rilevanti per la commissione dei reati tributari (ricerca/selezione e qualifica fornitore; gestione acquisti di beni e servizi, gestione delle note spese). A titolo di esempio, personale della Società, omettendo attività di verifica su esistenza e operatività del fornitore, potrebbe qualificare controparti fittizie (ad esempio società cartiere che si interpongono tra l'acquirente e l'effettivo cedente del bene), con le quali potrebbero essere contabilizzate operazioni "soggettivamente" inesistenti; oppure, potrebbe stipulare contratti di acquisto di beni o servizi inesistenti, al solo fine di poter registrare elementi passivi fittizi ed evadere le imposte; ancora, potrebbe mettere a rimborso e richiedere deduzione per spese in tutto o in parte non sostenute al fine di poter registrare elementi passivi fittizi ed evadere le imposte.

7

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001

Ponendo a confronto le attività sopra descritte con la specifica realtà di ARGECO, possono essere individuate le seguenti aree e funzioni a rischio di commissione dei reati tributari individuati nell'art. 25 quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001:

Responsabile Manutenzione - Responsabile Amministrativo -
Direttore di Stabilimento - Consiglio di Amministrazione -
Presidente del Consiglio di Amministrazione - Amministratore



Giorgio Pasotti
Dottore Commercialista – Revisore Legale
Via .M.Calari ,6/2 40122 Bologna
Tel:0510874542-Cell:3356342156

Delegato - Revisori Contabili - Collegio Sindacale.

Ciò premesso, avendo riguardo al sistema di controlli e presidi già esistente nella Società (per il quale si rimanda espressamente alla tabella che riporta i risultati del risk assessment - accertamento - effettuato) il rischio risultante di commissione dei reati tributari appare molto basso.

8

Principi procedurali e regole di comportamento per la prevenzione del rischio specifico in relazione alla realtà di ARGECO

Preliminarmente, si evidenzia che la Società adotta e persegue politiche aziendali finalizzate alla prevenzione dei reati fiscali. Inoltre, si richiama quanto già rilevato con riferimento alla mappatura del rischio: considerato che le attività propedeutiche alla commissione di reati tributari possono essere suddivise in più "livelli", talune di queste attività sono già oggetto di monitoraggio nel MOG (parte generale) di ARGECO: acquisto di beni e servizi, tenuta/gestione della contabilità, gestione dei flussi finanziari.

Pertanto, anche con riferimento al rischio di commissione dei reati tributari, devono intendersi richiamati integralmente i principi di comportamento contenuti principalmente nella parte generale, parti speciali, relativi alla prevenzione dei reati richiamati dall'art. 25ter e dall'art. 25octies del D. Lgs. 231/2001. Ciò posto, e richiamato quanto sopra rilevato in ordine al rischio relativamente basso in ragione del sistema di presidi già esistente, di commissione dei reati in questione, si consiglia il mantenimento del controllo, già esistente, del consulente esterno per la fiscalità, il quale monitorizza,



Giorgio Pasotti
Dottore Commercialista – Revisore Legale
Via .M.Calari ,6/2 40122 Bologna
Tel:0510874542-Cell:3356342156

controllando almeno trimestralmente le operazioni riguardanti la parte tributaria e le dichiarazioni fiscali.

Al fine, poi, di garantire il più possibile la prevenzione del compimento, da parte dei destinatari del Modello, di azioni che possono concretizzare le fattispecie contemplate nella presente parte speciale, si indicano di seguito i principi comportamentali da osservare, improntati in primis alla selezione del contraente e nella valutazione delle offerte, secondo criteri validi e predeterminati, che presuppongano una indagine sulla affidabilità ed onorabilità (per prevenire l'instaurazione di rapporti commerciali fittizi);

Il Modello Organizzativo si uniforma ai seguenti principi, aventi ad un tempo natura di norma cogente e canone interpretativo per la risoluzione di eventuali controversie.

1. **Stipula dei contratti.** Nei nuovi contratti, di maggiore rilevanza ed importo dovranno essere definite le modalità ed i parametri per la determinazione del prezzo, e il rapporto contrattuale dovrà essere supportato da uno standard documentale minimo (ordinativi, preventivi, evidenze di comunicazioni, anche via mail ecc.) poi dovrà essere archiviato e conservato;
2. **La previsione di diversi livelli autorizzativi** tende poi a sottrarre la stipula di contratti ad iniziative individuali, che sfuggono a forme di controllo e supervisione;
3. **Identificazione di una funzione di controllo rispetto allo svolgimento della prestazione e alla congruità del prezzo corrisposto:** questo presidio serve per verificare la



Giorgio Pasotti
Dottore Commercialista – Revisore Legale
Via .M.Calari ,6/2 40122 Bologna
Tel:0510874542-Cell:3356342156

congruità quantitativa e qualitativa tra la prestazione e/o la fornitura di beni o servizi per il quale è stato emesso il documento contabile e la fattura stessa; - segregazione di funzioni e controllo dei flussi di pagamento: nello specifico, ciò si sostanzia nell'individuazione preventiva dei soggetti aziendali autorizzati all'accesso alle risorse finanziarie della Società e che siano in grado di disporre i pagamenti; in una attività di controllo finalizzata ad accertare che all'emissione di documenti contabili corrisponda un'effettiva uscita monetaria; infine, nell'esecuzione del pagamento subordinata all'autorizzazione da parte di un'apposita funzione che preliminarmente verifichi il rispetto dei presidi poc'anzi richiamati;

10

4. **Individuazione di soggetti responsabili della corretta conservazione della documentazione contabile/fiscale;** - tracciabilità degli incontri e delle interlocuzioni con il consulente fiscale esterno finalizzati alla predisposizione delle dichiarazioni fiscali.

Nel caso di futura possibilità di esecuzione di operazioni di "Transfer Pricing", operazioni di "Cross Border" e operazioni straordinarie prima dell'effettuazione dovrà essere approvata dal consiglio di amministrazione specifica procedura di effettuazione. Le operazioni di adesione al Piano Industria 4.0 (iperammortamento) devono essere sempre garantite da attestato di conformità rilasciato da un certificatore accreditato.

Relativamente ai Presidi di controllo e flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza, si precisa che l'attività dell'Organismo di Vigilanza è svolta in stretta collaborazione con i Responsabili delle Funzioni individuate come "a rischio" dalla presente Parte



Giorgio Pasotti
Dottore Commercialista – Revisore Legale
Via .M.Calari ,6/2 40122 Bologna
Tel:0510874542-Cell:3356342156

Speciale. Pertanto, dovranno essere previsti flussi informativi costanti tra tali soggetti e l'Organismo di Vigilanza al fine di ottimizzare le attività di verifica.

I controlli effettuati dall'OdV sono diretti a verificare la conformità delle attività aziendali ai principi espressi nella presente Parte Speciale e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in futuro, in attuazione della presente Parte Speciale.

11

Art. 1- Poteri ed attribuzioni dell' O.D.V.

L'O.D.V. svolge opera di costante monitoraggio e controllo dell'attività della società, con particolare riguardo all'identità e le qualità personali dei soggetti con i quali ARGECO si relaziona, la rispondenza dell'attività sociale agli standard aziendali, la corrispondenza tra attività svolta e contenuto della documentazione contabile.

Può proporre all' azienda l'adozione di procedure di conservazione delle scritture sociali e contabili improntate a sicurezza e trasparenza.

Ha facoltà di accedere ed esaminare tutta la documentazione societaria, nonché di chiedere pareri e documenti a tutti gli organi sociali, compresi Il Collegio Sindacale e i Revisori.

Art. 2 - Adempimenti dell'O.D.V. in caso di evidenziate criticità

In caso di rilevate criticità in relazione alle fattispecie di cui all'art. 25 quinquiesdecies D.Lgs. 231/01, l'O.D.V. deve relazionare agli amministratori con delega, i Revisori ed il



Giorgio Pasotti
Dottore Commercialista – Revisore Legale
Via .M.Calari ,6/2 40122 Bologna
Tel:0510874542-Cell:3356342156

Collegio Sindacale senza ritardo, chiedendo eventuali chiarimenti e raccomandando gli accertamenti ed i provvedimenti del caso. Ove gli organi di cui sopra non diano seguito alle raccomandazioni di cui al comma precedente, l'O.D.V. può chiedere agli amministratori con delega di convocare l'Assemblea, nonché chiedere al Collegio Sindacale di esercitare i poteri di cui all'art. 2409 c.c.

In tale ultima ipotesi, il Collegio Sindacale provvede in ordine alla richiesta con determinazione motivata entro dieci giorni.

Art. 3 - Responsabilità dei membri dell'O.D.V.

La responsabilità dell'O.D.V. è regolata dalle norme sul mandato (cfr. artt. 1703 e ss. c.c.).

In caso di responsabilità dovuta a dolo o colpa, la decadenza dei membri dell'O.d.V. è pronunciata dagli amministratori con delega..

Art. 4 - Retribuzione

I membri dell'O.D.V. hanno diritto ad una retribuzione, determinata su base annuale da gli amministratori con delega.

Art. 5 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente disposto, si applicano le disposizioni degli artt. 2397 e ss. c.c.

Il presente regolamento, avente natura di patto parasociale, entra in vigore a decorrere dal giorno 18/05/2021.